



CITTÀ DI MONCALIERI

*Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela Ambientale - Servizio Ambiente
Tel. 011/6401.320 - fax 011/641246- PEC protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it*

Prot. n.

Moncalieri li,

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS. CONFERENZA DEI SERVIZI (CON RIUNIONE) IN MODALITÀ SINCRONA.

Variante n. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00, - "Modifica all'art. 28-3-2 Area normativa CR2 delle N.T.A." - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 30.01.2020

A seguito di nota prot. 72686 del 20.12.2019 di convocazione per la data del 30/01/2020 della Conferenza dei Servizi si è svolta riunione in detta data, in modalità sincrona, per l'esame Integrazioni all'elaborato "Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della "Variante n. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - "Modifica all'art. 28-3-2 Area normativa CR2 delle N.T.A."

I lavori presso sala della struttura comunale sono iniziati in data 30.01.2020 e risultano presenti alle ore 09.30:

Arch. Nicola Palla (in qualità di rappresentante del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio - Autorità procedente)

Dott. Enrico Martorano (Servizio Tutela Ambientale Comune di Moncalieri, in rappresentanza del Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela Ambientale - Autorità Competente per la VAS)

Arch. Alessandro Trabucco (")

Dott. Alessandro Lugari (")

Dott.ssa Bruna Buttiglione (ARPA Piemonte)

La Conferenza si apre alle ore 09.35

ARPA rappresenta che l'area di interesse è di pregio dal punto di vista ambientale. Richiede che le compensazioni siano di livello adeguato alla qualità del territorio perduto, e che siano omologhe a quanto previsto dal PTCP (*'Tanto consumo, tanto compenso'*). Non si tratta di un obbligo di legge ma è fortemente raccomandato.

Alle ore 09.46 interviene l'Arch. Francesco Leccese, Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela Ambientale (Autorità Competente)

ARPA segnala che le aree, oggetto della variante in esame, di fatto non sono edificate, e che pur trattandosi, almeno apparentemente, quindi unicamente come attuazione di una previsione normativa, si tratta piuttosto di una modificazione di fatto del territorio e comunque ARPA esamina lo stato di fatto dell'area, che attualmente risulta libera e con suolo agricolo di elevata capacità.

Per rendere sostenibile la proposta le compensazioni, che sono state riportate nelle NTA, dovrebbero inoltre essere previste sull'intera area di studio e non solo sulla singola proposta di PEC che prevede l'inserimento della struttura socio-assistenziale.

L'Arch. Palla conferma che la scheda su area normativa "Cr2" (art. 28-3-2) riportata nell'integrazione alla relazione di verifica preventiva di esclusione VAS è già stata così modificata. Con l'ultima modifica, la scheda su area normativa "Cr2" (art. 28-3-2) oggetto della presente variante urbanistica prevede che se il PEC prevede l'insediamento di un'attività socio-sanitaria S6, esso sarà sottoposto obbligatoriamente a V.A.S., oltre a dover garantire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento al rispetto dell'invarianza idraulica e all'utilizzo di materiali di finitura coerenti con il contesto esterno nonché il rispetto delle prescrizioni contenute al punto 18 della stessa norma. Se invece il PEC su area Cr2-3 prevede altra destinazione d'uso ammessa dal Piano, esso sarà assoggettato al rispetto delle prescrizioni contenute al punto 18 e sarà sottoposto a verifica preventiva di esclusione da assoggettabilità a V.A.S.. In sintesi, il punto 18 introdotto in accoglimento del parere ARPA prescrive che nell'ambito del PEC, a prescindere della destinazione d'uso prevista, dovranno essere previsti e disciplinati interventi di compensazione ambientale da attuarsi su terreni pubblici esterni al perimetro del PEC e con onere a carico del soggetto proponente il PEC, preferibilmente su corridori ecologici della rete fluviale minore. Si chiarisce quindi che l'intera area è assoggettata a SUE (anche per destinazioni d'uso diverse da quella discussa nella presente procedura di variante) e che le previsioni contenute al punto 18 nella NTA valgono per tutta l'area interessata da questa variante.

ARPA conferma che, stante quanto affermato dall'Arch. Palla, la soluzione proposta risulterebbe accettabile sotto il profilo ambientale, riconoscendo, infatti, che tale proposta va comunque nella direzione della sostenibilità (secondo il principio sul quale si basa la VAS), perché tramite la verifica di VAS, viene riconosciuta la necessità delle compensazioni. Rileva comunque che non definendo già in sede di VAS della Variante la natura di queste compensazioni, che comunque ARPA ha suggerito e consigliato nel proprio parere, in questo caso parrebbe essere quindi possibile la rivalutazione delle stesse al momento dell'esame del/i PEC. Rinviano come già detto a quanto riportato nel parere che si intende confermato, riconosce comunque la natura particolare della procedura intrapresa, che seppure "forzata" per quanto prima detto, contempla comunque la previsione di compensazioni.

Segue ampia discussione circa la natura di 'compensazioni omologhe' ed 'equivalenti' ai sensi del PTCP e le modalità di determinazione di aree da compensare (aree naturali, agricole, libere, ecc).

ARPA ribadisce che richiederà compensazioni 'omologhe' soprattutto al fine di rendere pienamente sostenibile la proposta di Variante, infatti con questa modalità compensativa si può realmente recuperare tutta la risorsa suolo persa, ma non potrà rendere tale richiesta vincolante in quanto non previsto dalla vigente normativa.

In merito il Comune comunque ricorda che la definizione di compensazioni omologhe contenuta nel PTCP è applicata per progetti sottoposti a procedure di VIA di competenza provinciale e che l'eventuale applicazione diretta di questa definizione nel procedimento di VAS appare di difficile interpretazione, stante l'attuale assetto normativo.

ARPA segnala che dovranno essere presenti, oltre alle già richieste compensazioni, anche 'mitigazioni' degli impatti ambientali derivanti dall'intervento all'interno dell'area di interesse.

L'Arch. Palla segnala che la variante proposta già tiene conto di quanto segnalato da ARPA, dato che gli SUE (PEC) vengono sottoposti a verifica di VAS e che i progetti edilizi devono conformarsi alle previsioni dell'Allegato Energetico Ambientale del Regolamento Edilizio Comunale, che contempla già degli obblighi per le prestazioni di efficientamento energetico degli edifici e delle attrezzature pubbliche.

L'Arch. Palla ricorda inoltre riguardo alle mitigazioni richieste da ARPA che esse sono state recepite nella Variante per quanto riguarda l'invarianza idraulica e si richiama il R.E. al quale è associato l'Allegato Energetico, che prescrive per i nuovi interventi edilizi vige l'obbligo del raggiungimento dell'indice R.I.E. - Riduzione Impatto Edilizio, ovvero, il suddetto indice, diversificato in funzione delle destinazioni d'uso previste, misura la qualità dell'intervento edilizio in progetto rispetto al verde ed alla permeabilità del suolo, al fine di abbattere le superfici grigie esposte che generano l'effetto "isola di calore", migliorare la permeabilità dei suoli e l'invarianza ed aumentare la concentrazione di CO2.

La zona del Parco delle Vallere secondo ARPA potrebbe essere un'area idonea a localizzare le compensazioni, ma sicuramente è preferibile che siano scelti alcuni corpi idrici comunali (Banna, Tepice, Chisola) che presentano un indice di qualità "sufficiente", secondo il Piano di Classificazione delle Acque della Regione Piemonte, che ha l'obiettivo di portare l'indice di qualità dei corpi ad un giudizio "buono", così come già suggerito, in parte, nel parere già espresso.

L'Arch. Leccese segnala che ad esempio si potrebbero applicare tecniche di ingegneria naturalistica sui corpi idrici.

ARPA vede con favore il suggerimento, in quanto questo tipo di interventi non si limitano alla sola sistemazione idraulica dei corpi idrici ma devono essere orientati a creare anche aree di maggiore conservazione e miglioramento ecologica, incrementando soprattutto la vegetazione riparia lungo le loro sponde.

Alle ore 10.30 intervengono i progettisti esterni incaricati della redazione degli elaborati inerenti la verifica di assoggettabilità a VAS e la conformità al PPR (Studio Paglia).

Alle ore 10.33 interviene l'Arch. Claudio Boccardo (Comune di Moncalieri, Settore Gestione e Sviluppo del Territorio).

Il professionista ribadisce quanto già detto in occasione della passata Conferenza dei Servizi del 07.11.19.

Propone l'adesione del Comune di Moncalieri al programma 'Mosaico Verde' proposto da Legambiente e supportato da ISPRA ed altre amministrazioni ed a cui hanno aderito già alcune amministrazioni locali piemontesi.

Propone quindi la previsione di una rete ecologica di più ampio respiro all'interno della quale far ricadere le varie compensazioni ambientali.

Il Dott. Martorano riassume le posizioni espresse in sede di discussione: ARPA conferma il proprio parere ribadendo il concetto dell'opportunità di inserire compensazioni di natura omologa e ritiene la proposta presentata "forzata" ma sostenibile, a condizione di prevedere adeguate misure di compensazioni e mitigazioni degli impatti generati, da attuare nello sviluppo degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, dove verranno esaminati in sede di Fase di Valutazione di VAS. Ricorda infatti che i P/P successivi sono esaminati per gli aspetti relativi alla VAS, per quanto non già temperato ed esaminato nel P/P sovraordinato.

Riguardo al parere rilasciato dalla Soprintendenza, il dottor Martorano, chiede al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio se se ne sia tenuto conto.

La risposta (Studi Paglia) è che ci si deve attenere a quanto stabilito dal PPR, che non contiene prescrizioni immediatamente cogenti e vincolanti al riguardo del caso in merito e che comunque gli interventi dovranno essere "armonizzati" il più possibile con le indicazioni già contenute nel PPR.

In merito al precedente parere espresso dalla Soprintendenza la CdS, esaminati i contenuti delle integrazioni rileva che:

- l'oggetto della variante non è in conflitto con le previsioni del PPR, come sopra riportato;
- il parere è comunque stato recepito nelle NTA per quanto riguarda la conformità architettonica;
- il corretto inserimento degli interventi sarà demandato alla fase del SUE.

Dopo ampia discussione, esaminati gli elaborati progettuali e le integrazioni prodotte agli stessi, agli atti dell'istruttoria della Conferenza;

Visti i contributi espressi dalle Amministrazioni ed Enti, identificate nel processo di individuazione dei soggetti con competenza ambientale ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

Sentite le posizioni espresse da parte dei soggetti partecipanti alla presente riunione di Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

la Conferenza si esprime per il non assoggettamento alla VAS subordinatamente al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri già agli atti e quindi:

- di escludere la Variante n. 81 alla Fase di Valutazione Ambientale Strategica, subordinatamente al recepimento e rispetto delle prescrizioni e precisazioni contenute nei pareri degli Enti ed Organismi, espressi nell'iter istruttorio e depositati agli atti, di quelle emerse nel presente verbale e di quanto relativo alla CdS del 7.11 u.s che qui si richiamano integralmente

- di prendere atto che la Fase di Valutazione dovrà essere adeguatamente sviluppata nella fase di istruttoria del/i PEC.

La Conferenza si chiude alle ore 11.22.

Il Segretario Verbalizzante

Dottor Enrico Martorano



Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione
Infrastrutture, Tutela Ambientale
Arch. Francesco Leccese

Allegato: foglio presenze della riunione del 30.01.2020

